



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 12/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte con annessa attività di recupero R13 e R5 da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 199 del 16.02.2018

DETERMINAZIONE N. 217 del 27/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO Il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA l'istanza della Ditta **CASELLA GIUSEPPE**, trasmessa dal SUAP territorialmente competente in delega alla CC.I.AA di Messina con note assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 33305/16 e al n° 33364/16 entrambe del 17.10.2016, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere c) e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di frantumazione, selezione e vagliatura di materiale inerte proveniente da cava e sbancamenti e da rifiuti inerti da demolizione con annessa attività di recupero R13 e R5 per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropani del Comune di Lipari (ME);

- VISTO** il D.D.G. n° 29 del 09.01.2007 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana con il quale è concessa l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera diffuse prodotte durante le fasi lavorative con scadenza in data 09.01.2022;
- VISTO** il verbale n° 72cds del 18.11.2016 della Conferenza dei servizi convocata da questa Direzione durante la quale vengono chiariti alcuni aspetti e richieste delle integrazioni documentali da parte dell'ARPA ST di Messina;
- VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Comune di Lipari con nota protocollo n° 590 del 10.01.2017, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 743/17 del 11.01.2017, nel quale viene, tuttavia, evidenziata la presenza di vincoli nell'area interessata;
- VISTO** il verbale n° 2 cds del 16.01.2017 della Conferenza dei servizi, convocata nella precedente, durante la quale viene chiesto alla Ditta di fornire notizie in merito ai vincoli elencati nel parere del Comune sopra citato e pertanto la stessa chiede la sospensione del procedimento pari a 90 gg;
- VISTA** la nota di questa Direzione protocollo n° 14852/17 24.04.2017, con la quale si accoglie la richiesta di proroga da parte della Ditta di ulteriori 30 gg;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota protocollo n° 4467 del 24.05.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 18432/17 del 25.05.2017;
- VISTA** la relazione riportante i rilievi fonometrici per la valutazione dell'impatto acustico ambientale datata 14.10.2016, allegata alla documentazione integrativa, dalla quale si evince che il livello delle immissioni rumorose rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- VISTO** il parere favorevole dell'ARPA ST di Messina espresso in sede di Conferenza dei servizi del 20.06.2017;
- VISTA** la nota dell'UTA di Messina protocollo n° 57013 del 02.08.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 27330/17 del 03.08.2017, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali;
- VISTO** il parere favorevole n. MIL07 dell'UTA di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 83473 del 01.12.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 42621/17 del 11.12.2017;
- VISTO** il Provvedimento di rinnovo dell'iscrizione n° 4 del 12.02.2018 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione al n° **105/08** nell'apposito registro dei recuperatori rifiuti di questo Ente per l'esercizio dell'attività di recupero R5 con relativa attività di messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, che fa parte integrante della presente autorizzazione (All.1);
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** ai sensi del comma 1 lettere a) c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di selezione e vagliatura di materiale inerte proveniente da scavi e sbancamenti e da rifiuti inerti da demolizione con annessa attività di recupero R5 (*con relativa attività di messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero*) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropiani del Comune di Lipari (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il Gestore per il contenimento delle emissioni diffuse, le uniche prodotte dall'attività lavorativa, dovrà provvedere alla carterizzazione dei nastri trasportatori ed ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel D.D.G. in premessa citato.

Art. 2) Il Gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, come indicato nella tabella contenuta nel Provvedimento di iscrizione n° 4 del 12.02.2018, rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione (All.1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 3) Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, provvedere a realizzare il sistema di regimentazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento (caditoie, vasche, impianto di depurazione) secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza e presentare una relazione finale a firma di un tecnico abilitato che ne attesti la conformità al progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo;

Art. 4) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Inoltre:

- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 5 La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Lipari (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropiani del Comune di Lipari (ME).

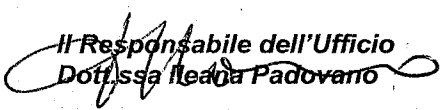
Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

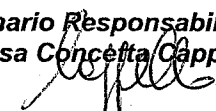
Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano


Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **CASELLA GIUSEPPE** ai sensi del comma 1 lettere a) c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di selezione e vagliatura di materiale inerte proveniente da scavi e sbancamenti e da rifiuti inerti da demolizione con annessa attività di recupero R5 (*con relativa attività di messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero*) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia da svolgere nello stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropiani del Comune di Lipari (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il Gestore per il contenimento delle emissioni diffuse, le uniche prodotte dall'attività lavorativa, dovrà provvedere alla carterizzazione dei nastri trasportatori ed ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel D.D.G. in premessa citato.

Art. 2) Il Gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, come indicato nella tabella contenuta nel Provvedimento di iscrizione n° 4 del 12.02.2018, rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione (All.1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 3) Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, provvedere a realizzare il sistema di regimentazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento (caditoie, vasche, impianto di depurazione) secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza e presentare una relazione finale a firma di un tecnico abilitato che ne attesti la conformità al progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenga uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto che ne garantisca la funzionalità nel tempo;

Art. 4) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di

manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Inoltre:

- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 5 La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Lipari (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Vallone Bianco località Quattropiani del Comune di Lipari (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

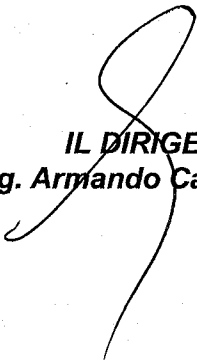
Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa, ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 15.02.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 15.02.2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 23/2/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE

D.ssa Maria Grazia Nulli



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 090/7761927957 – fax 090/7761958

PEC: protocollo@pec.pro.me.me.it

Prot. n.

Data

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 04 DEL 12/02/2018

Oggetto: Provvedimento di rinnovo iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al nr. 105/08, emesso a favore della ditta CASELLA GIUSEPPE, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropani del Comune di Lipari (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 152 del 05 aprile 2006, n. 152, tra cui, in particolare, l'allegato IV del suddetto decreto, relativo ai "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce-Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato Decr. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), il quale ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 05 febbraio 1998; -
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all'art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all'art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1(sub-allegato 1) e 2(sub-allegato 1) del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTO la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto;

VISTO il Provvedimento D.D.G. n. 29 del 09/01/2007 (con scadenza in data 09/01/2022), emesso dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Servizio 3° Prevenzione Inquinamento Atmosferico), ai sensi dall'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, con il quale è stata concessa a favore della ditta "Casella Giuseppe" l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto di Frantumazione e vagliatura e selezione di materiale inerte e di rifiuti inerti di demolizione, collocato nell'impianto di località Vallone Bianco Frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari. Il suddetto atto, ai sensi dell'art. 216 comma 6 del suddetto decreto, è propedeutico per l'esercizio della suddetta operazione di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 30/01/2012 (scaduta in data 17/01/2017), emessa dal 5° Dipartimento Tutela Ambiente della Provincia Regionale di Messina, relativa all'iscrizione della ditta "Casella Giuseppe" al nr. 105/08 del registro provinciale recuperatori rifiuti, per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in Riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi individuati (allegato 1 del D.M.A. 05.02.1998 ss.mm.ii.), presso l'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc, del Comune di Lipari (ME).

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 15/10/2013, di modifica della citata D.D. n. 9/2012, con la quale è stata aumentata la quantità di rifiuti da sottoporre ad attività R5 con variazione di classe da VI a III, ovvero da tonn/anno 3000 a tonn/anno 59.000;

VERIFICATO che la ditta, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, ha effettuato in data 19/01/2018 i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, per l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.,

VISTA la relazione istruttoria, definita in data 12/02/2018 dai responsabili degli uffici Controllo e autorizzazioni rifiuti del Servizio Controllo Gestione Rifiuti competente, acquisita agli atti del fascicolo della ditta "Casella Giuseppe", dalla quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta e da quella agli atti d'ufficio soddisfa i requisiti per il rinnovo dell'iscrizione al nr. 105/08 del registro provinciale recuperatori rifiuti, per il proseguimento dell'attività R5 "Recupero/Riutilizzo di rifiuti inerti non pericolosi", nell'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari (ME);

VISTA la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

VISTA la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTA l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco Metropolitano;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE PROCEDERE

quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo dell'iscrizione della ditta "CASELLA GIUSEPPE" al nr. 105/08 del registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero (*allegato C del D. Lgs n. 152/06*), di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari (ME), **avente:**

- Sede legale: Lipari (ME) Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc;
- Sede impianto: Lipari (ME) in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc;
- Iscrizione Camera di Commercio di Messina: Data 06/12/1989 al R.E.A. n. 109928;
- Codice Fiscale: 01644940833;
- Partita Iva: 00743740839;
- Iscrizione INPS di Messina: n. 13103967RK;
- Iscrizione INAIL di Messina: n. 81013327/37;
- Codice Attività Economica: 60250;
- Legale Rappresentante: CASELLA GIUSEPPE nato a Lipari (ME) il 15/02/1958 ed ivi residente in Via Aria Morte 39 località Quattropiani; Cod. Fiscale "CSLGPP58B15E606Q";
- Responsabile Tecnico: CASELLA GIUSEPPE nato a Lipari (ME) il 15/02/1958 ed ivi residente in Via Aria Morte 39 località Quattropiani; Cod. Fiscale "CSLGPP58B15E606Q";

EMETTERE

nuovo provvedimento relativo alla ditta CASELLA GIUSEPPE per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, di rifiuti inerti non pericolosi;

AUTORIZZARE la gestione dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari (ME), relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle seguenti tabelle:

R5 RECUPERO/RIUTILIZZO DI SOSTANZE INORGANICHE

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	R5* Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107] [170802][170904][200301]	30.000
7.6	Rifiuti di Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302][200301]	5.000
7.31 bis	Rifiuti di terre e rocce di scavo	[170504]	24.000
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 59.000 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98.			

PRESCRIVERE che l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero (*allegato C del D. Lgs n. 152/06*), vengano effettuate nell'impianto sito in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari (ME), in zona individuata catastalmente foglio di mappa n. 21 particella n. 247, secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta CASELLA GIUSEPPE agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nella soprastante tabella, nonché alle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento A.U.A., in fase di rilascio;

STABILIRE

che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente, che comprenda:

- a) il rinnovo del Provvedimento D.D.G. nr. 29 del 09/01/2007 (con scadenza in data 09/01/2022), emesso dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Servizio 3°

Prevenzione Inquinamento Atmosferico), ai sensi dall'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, con il quale è stata concessa alla ditta "Casella Giuseppe" l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto di Frantumazione e vagliatura e selezione di materiale inerte e di rifiuti inerti di demolizione, collocato nell'impianto di località Vallone Bianco Quattropiani del Comune di Lipari. Il suddetto atto, ai sensi dell'art. 216 comma 6 del suddetto decreto, è propedeutico per l'esercizio della suddetta operazione di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi;

PRESCRIVERE che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Lipari, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico, ecc., deve essere comunicata, in tempi brevi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Lipari, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Lipari, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6-7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegati 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06;

2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "m.p.s." (oggi prodotti) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Località Vallone Bianco frazione Quattropiani snc del Comune di Lipari (ME), in cui viene svolta l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della operazione di recupero;

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nella soprastante tabella, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia- non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade

PRESCRIVERE che il proseguimento dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, resta subordinato alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere come

riportati negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente, secondo i tempi e le modalità previste nel provvedimento A.U.A. in corso di rilascio;

DISPORRE

la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

PRESCRIVERE

che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5, fatti salvi *"autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali"*, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D. Lgsn. 152/06 - **avvenga** nel rispetto delle:

- 1) disposizioni di cui alla parte terza, quarta e quinta del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) disposizioni in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;
- 3) disposizioni di cui al suddetto Provvedimento D.D.G. n 29 del 09/01/2007 (con scadenza in data 09/01/2022), emesso dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Servizio 3° Prevenzione Inquinamento Atmosferico), ai sensi dall'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, con il quale è stata concessa alla ditta "Casella Giuseppe" l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto di Frantumazione e vagliatura e selezione di materiale inerte e di rifiuti inerti di demolizione, collocato nell'impianto di località Vallone Bianco Quattropiani del Comune di Lipari. Il suddetto atto, ai sensi dell'art. 216 comma 6 del suddetto decreto, è propedeutico per l'esercizio della suddetta operazione di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi;

DISPORRE

che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE

che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO

che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;

DARE ATTO

che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO

che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 12/02/2018

Il Resp.le Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo

